

INTRODUZIONE

Stefano Rossi e Persio Tincani

Da poco meno di un secolo, la teoria dell'interpretazione giuridica, che prima costituiva una sorta di appendice delle varie discipline giuridiche, si è andata sviluppando fino ad acquisire uno statuto autonomo. Questo sviluppo non è casuale, ma si inserisce nel quadro del progresso e delle rivoluzioni metodologiche che hanno modificato le scienze nel Novecento, su impulso dell'affermazione del positivismo. L'idea che l'osservatore non sia un mero spettatore passivo degli eventi che osserva, ma che anzi gli eventi dipendano almeno in parte dall'atteggiamento adottato nell'osservazione è adesso pacifica, ma quando venne presentata per la prima volta suonava come una follia misticheggiante. Parallelamente, l'idea che il testo giuridico abbia bisogno di essere interpretato per ricevere un significato, appariva per gran parte della dottrina, saldamente ancorata all'idea illuministica del giudice "bocca della legge", come un tentativo di scardinare la certezza con l'arbitrio.

Gli sviluppi delle scienze, compresa la scienza giuridica, hanno mostrato che entrambe le reazioni erano errate e dovute a una comprensione ingenua del mondo e delle scienze che lo studiano. Nella scienza giudica forse la principale medicina per questa specie di "sindrome dell'ingenuità" è stata lo sviluppo degli studi dei linguisti e dei filosofi del linguaggio; o meglio, è stato il fatto che i giuristi, che prima non si interessavano a quegli studi, hanno cominciato a leggerli e, facendolo, si sono resi conto che avrebbero dovuto farlo prima. E sì che una versione quasi completa di quella che poi sarà chiamata "Grande Divisione" l'aveva già messa giù, nero su bianco, David Hume. Ma Hume, e qui torniamo al punto di prima, i giuristi non lo leggevano.

L'idea semplice che il diritto, "la legge", non dovesse essere interpretata bensì *applicata*, divenne dominante a partire da Cesare Beccaria che veniva prima letto con voracità – come tutte le cose semplici che si presentano come l'uovo di Colombo, soprattutto se ti confermano qualcosa che sapevi già – e poi citato come indiscussa autorità per costruire sillogismi giudiziari: la legge dice che i ladri devono essere puniti, Tizio è un ladro, Tizio deve essere punito. Beccaria, va detto, non era un campione di raffinatezza teorica; ma va anche detto, secondo noi, che al netto di un approccio un po' rudimentale il suo era soprattutto un intento politico. In un'epoca nella quale dominava l'arbitrio e nella quale il giudice aveva

ampia facoltà di scrivere sentenze secondo la dottrina del Marchese del Grillo, indicare la pretesa oggettività “della legge” come il solo criterio che deve guidare il giudizio svolgeva un importante ruolo politico e rispondeva a un altrettanto importante e urgente istanza di giustizia. Solo che le cose, a guardarle da vicino, non sono così come appaiono, non c’è nessuna oggettività “della legge” e, per buon peso, quella che noi chiamiamo sbrigativamente “legge” è un oggetto molto più complesso di quello che risulta da una sbrigativa osservazione. In sintesi, rinviando per andare più in profondità ai capitoli di questo libro, l’interpretazione non è una scelta, magari truffaldina, ma un’operazione necessaria: applicare una “legge” significa interpretarla, cioè passare dalla *disposizione* (quello che c’è scritto) alla *norma* (quello che si applica).

Domandarsi come operano i giudici, gli avvocati o i funzionari amministrativi quando interpretano la legge, quale valore attribuire al testo e che ruolo giochi l’argomentazione nella giustificazione dell’interpretazione giuridica, sono quesiti ineludibili per chiunque si affacci allo studio del diritto e alle forme in cui viene applicato. Infatti, lo studio dell’interpretazione dei testi giuridici rileva non solo per l’analisi delle sentenze pronunciate nei tribunali che decidono di aspetti afferenti alla vita quotidiana, ma anche per questioni politiche vitali per la conservazione di un sistema democratico. Perché l’idea che il linguaggio dei testi normativi dovrebbe essere chiaro e completo e che se così non è dipende dal fatto che quei testi sono stati scritti male è radicalmente sbagliata (cioè è sbagliata *alla radice*). Certo, di leggi malscritte son pieni i Parlamenti, ma questo è un altro paio di maniche; il punto, invece, è che le leggi sono espresse attraverso il linguaggio e il linguaggio, e vale anche per i linguaggi tecnici, presenta sempre le caratteristiche dell’ambiguità, della genericità e della vaghezza, caratteristiche che vengono trasmesse, per forza di cose, alle proposizioni linguistiche (le “frasi”) e non si vede perché le proposizioni giuridiche (le “leggi”) dovrebbero fare eccezione. I testi giuridici che si pretendono “chiari”, così, assumono in realtà spesso carattere vago, ambiguo e strutturalmente complesso, se non addirittura apparentemente incoerente dal punto di vista logico; in più, come fossero organismi viventi, hanno significati che evolvono nel corso del tempo (ma, anche questo, vale per tutte le proposizioni). Sicché «ogni legge è quale la fa l’interpretazione che venga accolta e questa interpretazione in realtà ricostruisce la legge e la può fare diversa dalla sua prima intelligenza; la viene trasformando col tempo; la adatta e modifica; la sviluppa o la riduce al nulla» (Ascarelli 1959, 12).

Parallelamente, e qui ci spostiamo sulla politica del diritto, si deve constatare come le disposizioni legislative non siano più in grado di definire un punto di equilibrio, una sintesi tra gli interessi sociali che si trovano in conflitto, ma sempre più spesso facciano emergere zone grigie e margini d’incertezza. Così, se il panorama giuridico assume progressivamente un’articolazione plurale, ove interagiscono fonti stratificate in rapporto di interrelazione tra loro, tale condizione ha in sé connotati di complessità che, a loro volta, generano un paesaggio giuridico cangiante. Tutto ciò si riflette sull’interpretazione, o meglio, sul ruolo dell’in-

terprete a cui viene affidata un'opera di traduzione e incarnazione del testo in norme "amministrate" con gli strumenti offerti dall'ermeneutica giuridica.

«Si riapre, in tal modo, lo spazio di intervento dei giuristi: del giudice, chiamato a forgiare strumenti nuovi in assenza delle previsioni legali o in ragione della loro inadeguatezza; della scienza giuridica, che, dismessa ormai la veste stretta dell'esegesi, opera delineando un *corpus* di principi e nuove forme giuridiche sensibili alle trasformazioni in atto e alla mobilità del diritto, recuperando così la propria funzione costruttrice e rielaboratrice. Il ceto giurisprudenziale (sapienziale e giudiziale) riacquista, dunque, una voce determinante» (Pastore 2023, 190).

Tramontato il mito dell'interpretazione come *explicare quod implicitum est*, le disposizioni si pongono dunque solo come il punto di avvio di una riflessione che presuppone una ridefinizione dei significati normativi in funzione della contestualizzazione del caso e in vista del reperimento di una giusta regola di risoluzione dello stesso.

Le trasformazioni subite dal paesaggio giuridico – veicolando una visione ordinamentale orientata a realizzare una unità plurale (Grossi 2001, 66-67) – non possono essere soggette a forme di semplificazione o riduzionismo, il che delinea per l'interprete uno schema delle possibilità di significato da attribuire al testo che va ben oltre il riferimento al puro dato letterale. Le stesse disposizioni sono infatti soggette ad interpretazione *in concreto*, laddove «la conoscenza di un testo legale e la sua applicazione al caso giuridico concreto non sono due atti separati, ma un processo unico» (Gadamer 1990, 379).

In questa prospettiva il procedimento interpretativo si propone all'osservatore nella sua natura stratificata, fatta di procedure giuridiche (legislazione, giurisprudenza e dibattito dottrinale) che si connettono, in relazione ricorsiva, con lo strato sottostante declinabile nei concetti della cultura giuridica (valori, principi, regole, strutture argomentative e meccanismi interpretativi) che non appartengono all'oggetto dell'interpretazione, ma al contesto che ne compendia e arricchisce il contenuto.

I valori fondamentali delle nostre società, che emergono nelle controversie sulla libertà di parola, sull'aborto o sul fine vita, divengono oggetto di dibattito principalmente come questioni interpretative in grado di cogliere la complessità del dato giuridico e di dar forma ad un ordinamento concepito «più come esperienza che come norma» e ad un diritto vissuto «più come organizzazione che come legge» (Grossi 1968, VIII), abbandonando visioni rigide e mitologiche per ritrovare la realtà del diritto nella scansione naturale dell'esperienza sociale nel suo continuo divenire.

In tale prospettiva, attraverso questo volume "corale", intendiamo affrontare il tema dell'interpretazione giuridica anche, ma non solo, dal punto di vista della filosofia del diritto, ponendo domande e cercando di offrire risposte intorno al problema di quali siano lo statuto, i fini e le regole dell'interpretazione.

La pluralità dei contributi ed approcci ospitati nel volume ci restituiscono una immagine prismatica dell'interpretazione, in cui il diritto e la narrazione dei suoi

significati sono inscindibilmente legati fra loro, fornendo le scelte ordinamentali di una storia e di un destino. Si prospetta in tal senso un impegno interpretativo che presuppone un'assunzione di responsabilità, dotata di una ragion pratica ed accompagnata dalla convinzione della comunità degli interpreti di essere impegnati in un'attività dotata di valore (Cover 2008, 66).

Ci auguriamo con questo lavoro di poter offrire, come di fronte ad un mosaico che compone un'immagine armoniosa formata da migliaia di tasselli, una prospettiva innovativa e integrante, caratterizzata dallo sforzo di delineare una visione interdisciplinare del nostro oggetto di ricerca. Tuttavia, data l'ampiezza e la profondità del problema, possiamo ragionevolmente ritenere di aver tracciato solo una rotta provvisoria, ma promettente, che, investendo su strumenti e risorse provenienti da campi affini del diritto, cerca di affrontare domande trasversali.

Bibliografia

- Ascarelli, T., *Antigone e Porzia*, in Id., *Problemi giuridici*, I, Giuffrè, Milano, 1959, 12 s.
Cover, R., *Nomos e narrazione*, Giappichelli, Torino, 2008, 66.
Gadamer, H.G., *Verità e metodo*⁷, Bompiani, Milano, 1990, 379.
Grossi, P., *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale. Corso di storia del diritto*, Cedam, Padova, 1968, VIII.
– *Mitologie giuridiche della modernità*, Giuffrè, Milano, 2001, 66-67.
Pastore, B., *Diritto complesso. Il contributo di Paolo Grossi alla teoria delle fonti*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, 2023, 52, 1, 190.